

Codice A1813A

D.D. 19 ottobre 2017, n. 3418

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 58/17 per opere di sistemazione idraulica del Torrente Lemina da eseguirsi nel territorio del Comune di Pinerolo a seguito dell'evento alluvionale del novembre 2016. Richiedente: Comune di Pinerolo

Con nota in data 11/09/2017 il Comune di Pinerolo, C.F. 01750860015, ha presentato istanza, successivamente integrata in data 04/10/2017 di autorizzazione idraulica per l'esecuzione di interventi di sistemazione spondale e di ricalibratura delle sezioni di deflusso del Torrente Lemina, in Comune di Pinerolo, consistenti in:

- rimozione della vegetazione arbustiva invadente ed arborea sradicata/aggettante presente lungo la tratta d'alveo compresa tra la traversa del canale Moirano e l'attraversamento della ex S.S. n.23, per una lunghezza complessiva di 2.300m, consistente, in particolare, in lavori di decespugliamento nei primi 520m della tratta, e nel diradamento delle superfici boscate degradate lungo i restanti 1780m verso valle;
- **Settore 1** – ricalibratura delle sezioni di deflusso della tratta d'alveo situata presso località Bertairone, per una lunghezza complessiva pari a 105m (di cui 50m a monte e 55m a valle della confluenza del Rio Bianciotto), con movimentazione di 339mc circa di materiale litoide e ricollocazione dello stesso a rimbottimento di sponda e per la formazione di savanella centrale in alveo; rifacimento di difesa spondale esistente in destra orografica a valle della confluenza del Rio Bianciotto, mediante smantellamento della porzione disarticolata e posa di nuova scogliera realizzata con massi di cava e provenienti dalla demolizione della preesistente difesa intasati con cls in fondazione, avente lunghezza di 54m circa ed altezza massima di 4,00m misurata dal piano di fondazione;
- **Settore 2** – ricalibratura delle sezioni di deflusso della tratta d'alveo compresa tra l'attraversamento di Via Agnelli a monte e l'attraversamento di Via San Michele a valle, per una lunghezza pari a 410m, con movimentazione di complessivi 863mc circa di materiale litoide e ricollocazione dello stesso a rimbottimento della sponda in sinistra orografica; realizzazione di difesa spondale in destra orografica mediante scogliera in massi di cava intasati con cls in fondazione, avente lunghezza di 20m circa ed altezza massima di 3,00m misurata dal piano di fondazione;
- **Settore 3** – ricalibratura delle sezioni di deflusso della tratta d'alveo compresa tra la traversa di derivazione del Canale Moirano a monte e l'attraversamento di Via Saluzzo a valle, per una lunghezza pari a 340m, con movimentazione di complessivi 783mc circa di materiale litoide e ricollocazione dello stesso a rimbottimento di sponda;
- **Settore 4** – ricalibratura delle sezioni di deflusso della tratta d'alveo appena a monte dell'attraversamento di Via Raviolo-Via Serafino, per una lunghezza pari a 45m, con movimentazione di complessivi 70mc circa di materiale litoide e ricollocazione dello stesso a rimbottimento della sponda in destra orografica; realizzazione di difesa spondale in destra orografica a valle del suddetto attraversamento, costituita da scogliera in massi di cava intasati con cls in fondazione, avente lunghezza di 35m circa ed altezza massima di 3,00m misurata dal piano di fondazione;
- **Settore 5** – ricalibratura delle sezioni di deflusso della tratta d'alveo a monte dell'attraversamento della ex S.S. n.23, presso località Cascina Pescia, per una lunghezza pari a 200m circa, con movimentazione di complessivi 1044mc circa di materiale litoide e ricollocazione dello stesso a rimbottimento della sponda in sinistra orografica; realizzazione di n.2 tratti di difesa spondale in sinistra orografica, costituite da scogliera in massi di cava intasati con cls in fondazione, aventi lunghezza, rispettivamente, di 76m il tratto a monte e 10m quello a valle, altezza massima entrambe di 3,00m misurata dal piano di fondazione;

realizzazione di difesa spondale in destra orografica, caratterizzata da scogliera in massi di cava intasati con cls in fondazione, avente lunghezza di 20m circa ed altezza massima di 3,00m misurata dal piano di fondazione, da eseguirsi in continuazione verso valle dell'opera di difesa già oggetto di precedente provvedimento autorizzativo rilasciato, da questo Settore, alla ditta Chiappero Giuseppe e Gonella Domenica con autorizzazione idraulica n. 55/15, assunta con Determinazione Dirigenziale n. 3675 del 03.12.2015.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Massimo Tuberga e del dott. geol. Teresio Barbero, costituiti, tra l'altro, dalla relazione generale, dalle note integrative alla relazione generale, dalla relazione geologica-geotecnica-sismica, dalla relazione idrologica-idraulica, dalla relazione paesaggistica-documentazione fotografica, dal computo metrico estimativo e da n. 11 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Pinerolo, con deliberazione di Giunta Comunale in data 12/09/2017 n. 261, ha approvato il progetto delle suddette opere.

La Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con nota prot.n.120645 del 12/10/2017, di cui si allega copia, ha espresso parere con prescrizioni sui lavori previsti in progetto, a norma della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii..

Funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino hanno effettuato visita sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, l'esecuzione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. 4/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 12 della l.r. 37/2006, la D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e la D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici; visto altresì l'allegato parere con prescrizioni prot. n. n. 120645 del 12/10/2017 della Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela della Fauna e della Flora;

- visti gli artt. 37 e 37bis del D.P.G.R. 20 settembre 2011 n. 8/R e ss.mm.ii. - “*Regolamento forestale di attuazione dell’art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009 n. 4*” e la D.G.R. n. 38-8848 del 26 maggio 2008;
- visto l’art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti,

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Pinerolo all’esecuzione delle opere previste, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le relazioni di progetto contenenti gli aspetti tecnici relativi all’esecuzione e gestione dei lavori di rimozione della vegetazione arbustiva/arborea presente in alveo dovrà essere controfirmata anche da professionista agronomo/forestale;
2. nessuna variazione agli interventi previsti in progetto potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale del corso d’acqua in argomento, in uno con i manufatti di difesa esistenti ai quali è previsto l’attestamento delle nuove scogliere (settori 1, 4 e 5), nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); i piani di appoggio delle strutture di fondazione delle medesime opere dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. le opere di difesa spondale dovranno essere risolte per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsate a monte e a valle nelle esistenti sponde, ovvero, adeguatamente attestate, ove previsto (settori 1, 4 e 5) in corrispondenza dei manufatti di difesa ivi presenti, avendo cura di raccordarle in modo omogeneo il collegamento strutturale, al fine di prevenire l’insorgere di locali fenomeni erosivi e/o di rigurgito da parte della corrente; il paramento esterno delle medesime dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
5. in particolare gli interventi di ricalibratura e di realizzazione delle difese spondali previsti nel settore 5 presso località Cascina Pescia dovranno essere realizzati di concerto ed in coordinamento con i lavori già a suo tempo autorizzati da questo Settore alla ditta Chiappero Giuseppe e Gonella Domenica con autorizzazione idraulica n. 55/15, assunta con Determina Dirigenziale n. 3675 del 03.12.2015;
6. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;
7. i massi costituenti le difese spondali dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso non inferiore a 8,0q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
8. gli scavi/movimentazione del materiale litoide in alveo previsti per la ricalibratura delle sezioni di deflusso dovranno essere praticati con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d’acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici di progetto; gli stessi scavi/movimentazioni dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all’asse del torrente, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo massima di cm 50 ripetibili;

durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, nonché dell'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;

9. i lavori di scavo e di movimentazione del materiale litoide previsti non dovranno interessare i settori di fondo alveo caratterizzati da materiale con pezzatura più grossolana che presentino condizioni di assetto idraulico stabilizzato;
10. il materiale litoide demaniale proveniente dagli scavi in alveo per la ricalibratura delle sezioni di deflusso e per la realizzazione dei manufatti di difesa previsti in progetto dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di eventuali murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
11. è fatto divieto di asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
12. le operazioni di pulizia, taglio e rimozione della vegetazione in alveo, lungo le sponde ed in corrispondenza degli isolotti alluvionali previsti dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua; gli stessi lavori dovranno essere tesi all'eliminazione delle aggregazioni arboree che possono essere causa di impedimento e ostacolo al regolare deflusso delle acque, in particolare con abbattimento degli esemplari instabili, senescenti o deperenti, ovvero, con apparato radicale esposto;
13. le operazioni di rimozione e taglio della vegetazione medesime dovranno inoltre essere eseguiti senza sradicamento delle ceppaie e senza rilascio di matricine, avendo cura di mantenere le essenze più giovani, flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente, garantendo la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari aventi stabilità fisico-meccanica, nel rispetto delle funzioni antierosive;
14. è obbligo del soggetto autorizzato di procedere alla raccolta ed allontanamento del materiale vegetazionale rimosso, con deposito dello stesso, in particolare, dei tronchi e rami esternamente all'alveo del corso d'acqua; specificatamente, detto materiale dovrà essere stoccato in aree non interessate dalla piena dei corsi d'acqua con tempo di ritorno duecentennale, e pertanto occorre sia verificato, prima dell'inizio dei lavori, che i siti di stoccaggio individuati negli elaborati progettuali risultino collocati esternamente a zone soggette a dissesto idraulico attivo, quindi al di fuori dei perimetri caratterizzati da processi areali derivanti da fenomeni di esondazione della rete idrografica in argomento;
15. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
16. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua; è fatto divieto assoluto altresì di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione delle sezioni idrauliche nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse; è vietato inoltre lo scarico, all'interno dell'alveo del corso d'acqua, di materiali di risulta provenienti da scavi esterni all'alveo medesimo ovvero quelli derivanti dall'eventuale demolizione di murature sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti;
17. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto Comune dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
18. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali

sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

19. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
20. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
21. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche ai lavori, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
22. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
23. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
24. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare, riguardo la disciplina di cui alla D.G.R. n.72-13725 del 29.03.2010 e ss.mm.ii. in materia di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici, dovranno essere recepite le indicazioni/prescrizioni contenute nell'allegato parere della *Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora* prot. n. 120645 del 12/10/2017;
25. riguardo agli interventi di taglio della vegetazione arbustiva/arborea in alveo, si richiama l'obbligo del rispetto integrale delle norme dettate dagli art. 37 e 37bis del D.P.G.R. 20 settembre 2011 n. 8/R e ss.mm.ii. - *Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009 n. 4* e dalla D.G.R. n. 38-8848 del 26 maggio 2008;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL RESPONSABILE del SETTORE
(arch. Adriano BELLONE)